

Imprese Ferroviarie

TUTTE

Oggetto: norme per la Verifica tecnica dei veicoli – Agi tra boccole e parasale.

Da parte di una Impresa Ferroviaria è giunta a questa Agenzia la richiesta di aggiornamento delle "Norme per la verifica tecnica dei veicoli", Parte II, punto 3.9, Tabella 3.6 concernente gli agi fra boccole a parasale.

Il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, all'art. 6, comma 2, alinea c), prevede che l'Agenzia stabilisca i principi, le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine alla emanazione di disposizioni da parte degli stessi, mentre all'art. 8, comma 1 e 4, stabilisce rispettivamente che ciascuna Impresa Ferroviaria è responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro ed è preposta alla emissione di prescrizioni e, se del caso, di disposizioni di esercizio necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 dello stesso D.Lgs.

Alla luce del quadro normativo di cui sopra e nelle more della definizione del quadro normativo vigente, la tabella 3.6 del punto 3.9, della Parte II delle "Norme per la verifica tecnica dei veicoli", é da ritenersi non più valida.

Ciascuna Impresa Ferroviaria, considerato quanto disposto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 all'art. 8, comma 1 e 4, è responsabile di definire per ogni rotabile in composizione ai propri treni i valori degli agi in argomento tenendo conto delle norme tecniche internazionali applicabili o delle indicazioni dei costruttori dei rotabili, garantendo nel contempo la circolazione in sicurezza degli stessi.

Le Imprese Ferroviarie dovranno altresì fare partecipe il personale interessato di quanto sopra con appropriate prescrizioni e/o disposizioni come previsto all'art. 8, comma 4, del succitato Decreto trasmettendo copia di tali provvedimenti a questa Agenzia.

IL DIRETTORE

(dott. ing. Alberto Chiovelli)

